

Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 830/2015 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:  
"opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria"

**vertente tra**

**FALLIMENTO** in liquidazione, in persona del curatore dott. con sede legale in elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.09.2015 nella fase cautelare

presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Opponenti

e

**BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Codice fiscale e Partita IVA scritta al Registro delle Imprese di rappresentata e difesa dagli avv. ti del Foro di Milano e del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

Opposta

1

Firmato Da BIONDO BIANCAMARIA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28a87b10a6310a92c575668226d51a8611



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

**Conclusioni delle parti**

PER IL FALLIMENTO

*" IN VIA PRELIMINARE*

*Confermare la sospensione ex art 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi di cui all'art 649 cpc;*

*NEL MERITO Revocare, e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n°                    emesso dal Tribunale di Vicenza, in virtù delle suesposte argomentazioni, e di quanto dedotto nell'atto di citazione ritualmente notificato;*

*Dichiarare nullo, invalido, illegittimamente emesso e di nessun effetto l'opposto decreto emesso R.G.*

*Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia degli addebiti sul conto corrente numero di cui in atti;*

*Accertare e dichiarare per effetto della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato rapporto di conto corrente, dichiarando che nulla è dovuto con ogni conseguenza sulla ripetibilità e rimborso delle somme*

*Accertare previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare avere sul conto di interesse in considerazione dell'illegittimo addebito alla                    a titolo di interessi e oneri della somma quantificata da controparte ovvero della maggiore o minore che risulterà in corso di causa;*

*In ogni caso con vittoria di spese onorari e competenze*

*IN VIA SUBORDINATA*

*Nella denegata ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta, dovesse risultare, anche in parte fondata, accertare l'effettiva entità del credito della convenuta verso gli odierni opposenti;*

*Si chiede fin da ora ai sensi dell' art.210 c.p.c.e del 119 del Tub l'esibizione originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca, e di quanto altro inerente ai contratti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto;*

*Si chiede venga disposta perizia contabile CTU per la ricostruzione del calcolo estratto conto banca relativo alle aperture e/o conti di credito per cui è causa in conformità di adesione alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia bancaria per il periodo di tempo afferente al rapporto dedotto in giudizio, al fine della determinazione dell'effettivo dare/avere con verifica dei tassi di interesse applicati e loro capitalizzazione".*



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

PER

*"Nel merito: revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Vicenza, in virtù di tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati e, in particolare, perché la pretesa creditoria della convenuta opposta risulta infondata, inammissibile e/o indimostrata e perché la fideiussione prestata dal signor \_\_\_\_\_ deve ritenersi del tutto invalida ed inefficace ai sensi dell'art. 2 della L. 287/90.*

*In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta dovesse mai risultare anche solo in parte fondata, accertare e determinare l'effettiva entità del credito cui ha diritto la convenuta, al netto di addebiti per interessi, spese, commissioni e oneri non dovuti in base agli accordi negoziali e/o alle disposizioni normative. In via istruttoria: si chiede che venga disposta una perizia contabile diretta a determinare, attraverso una ricostruzione di tutti i movimenti relativi ai rapporti bancari oggetto della procedura monitoria, quali interessi, spese, commissioni e oneri siano stati addebitati dalla Banca convenuta nei confronti della società debitrice principale (e dunque del fideiussore) e se tali addebiti siano conformi alle pattuizioni contrattuali e alle disposizioni normative in materia. Si chiede che vengano considerati i giorni valuta delle operazioni di accredito e di addebito per determinare se gli stessi siano stati correttamente conteggiati; si chiede altresì che, in sede di CTU, venga determinato se i fatti che sono stati contrattualmente pattuiti, tenuto conto di tutte le spese e gli oneri a carico del cliente, fossero o meno legittimi e rispettosi dei limiti fissati in materia dalla L. 108/96 e dai decreti ministeriali di rilevazione trimestrali del tasso soglia. Si chiede che, in caso di interessi ultralegali sia calcolato il rapporto di dare / avere senza applicare interessi.*

*Si chiede ancora che venga ricalcolato il rapporto di dare / avere eliminando la eventuale capitalizzazione degli interessi passivi.*

*Si chiede ancora che il CTU escluda la commissione di massimo scoperto salvo che la banca non si sia adeguata alle previsioni normative del D.L. 29.11.2008 n. 185 e dell'art. 117 bis TUB.*

*Ci si riserva, in caso di ammissione della CTU, di nominare il proprio consulente di parte.*

*In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa".*

PER LA BANCA

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, così giudicare:*



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

*NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte proposte dagli opposenti e confermare quindi la validità del decreto stesso;*

*NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opposenti al pagamento in favore della banca convenuta della somma dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi al tasso ivi indicato sino al saldo, oltre alle spese legali liquidate in decreto, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; comunque accertare l'importo dovuto nella misura di cui sopra.*

*IN OGNI CASO, condannare altresì gli opposenti al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite.*

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con decreto provvisoriamente esecutivo n. \_\_\_\_\_ emesso l'11.12.2014, il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla società debitrice principale \_\_\_\_\_ in liquidazione, in via solidale con \_\_\_\_\_ nella sua qualità di garante sino a concorrenza dell'importo di € 150.000,00, il pagamento in favore della BANCA \_\_\_\_\_

(da ora per brevità anche solo "Banca")

della somma complessiva di € 64.522,72, corrispondente al saldo negativo del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ già in essere presso la filiale di \_\_\_\_\_ della predetta Banca, oltre agli interessi contrattuali al tasso del 14,10% dal 26.11.2014 (data del passaggio a sofferenza) al saldo, alle spese e alle competenze della procedura monitoria. Avverso detto decreto, notificato il 19.12.2014, proponevano tempestiva opposizione tutti i soggetti ingiunti, rilevando ed eccependo:

-la carenza di prova scritta del credito azionato, avendo l'Istituto prodotto unicamente la certificazione ex art. 50 del D.Lgs 385/93 e un estratto conto relativo al periodo 31.3.2014-25.11.2014, costituente documentazione non sufficiente a fondare la pretesa di pagamento;

-l'infondatezza della domanda monitoria nei confronti del fideiussore, sia perché azionata sulla base documentazione prodotta solo in copia ed espressamente disconosciuta ex art. 2712 c.c., sia per invalidità della fideiussione rilasciata in quanto contenente clausole affette da radicale nullità per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. n. 287/1990.

Sulla base di tali allegazioni, dunque, gli opposenti chiedevano, in principalità, di revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in relazione ad un credito non provato e, in subordine, di ridursi la condanna nei limiti dell'effettivo ammontare del saldo





Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

negativo del conto, di cui invocavano un accertamento a mezzo di consulenza tecnico-contabile.

A seguito di ricorso per riassunzione in data 18.05.2015, nel quale il difensore della parte opponente dava atto dell'intervenuto fallimento della società principale in liquidazione (giusta sentenza n. 41/2015 emessa da questo Tribunale il 31.03.2015), il G.I., con provvedimento del 19.5.2015, dichiarava l'interruzione del processo e fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio al 9.10.2015 per decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i..

A tale udienza, la Curatela del FALLIMENTO in liquidazione, nel frattempo costituitasi con un nuovo difensore, insisteva nella richiesta di sospensione per avere la banca prodotto solo il documento di sintesi del conto corrente, gli estratti conto limitati ad un solo semestre di rapporto e la mera certificazione ex art. 50 TUB, con conseguente obiettiva incertezza dell'ammontare del credito.

La BANCA si opponeva all'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., rilevando, a sostegno della pretesa monitoria, che il credito della Banca era già stato ammesso nel passivo del fallimento per il medesimo importo fatto oggetto dell'ingiunzione di pagamento.

Con ordinanza resa nella stessa udienza il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Successivamente il FALLIMENTO in liquidazione e la BANCA si costituivano anche nel giudizio di merito riassunto dall'avv.

In particolare, la banca opposta, nella propria comparsa di risposta depositata in data 14.06.2017, prendeva una posizione più specifica sui motivi di opposizione ed allegava ulteriore documentazione, insistendo nella propria pretesa di pagamento e chiedendo, quindi, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo emesso a suo favore.

Dopo vari mutamenti del G.I., la causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 19.07.2018, introitata per la sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Come si è già evidenziato in premessa, la BANCA

ha agito in via monitoria per il recupero della somma di €

5

Firmato Da: BIONDO BIANCAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28a7b10a931092c575568226d51a86f1



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

64,522,72 costituente il saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_  
acceso dalla società \_\_\_\_\_ ora fallita.

Di tale credito è stato chiamato a rispondere – accanto alla debitrice principale –  
\_\_\_\_\_ ragione della fideiussione prestata in data \_\_\_\_\_ fino a  
concorrenza dell'importo di € 150.000,00.

Preme subito rilevare che la convenuta-opposta, attraverso la documentazione allegata  
al ricorso per decreto ingiuntivo, integrata con quella prodotta nel presente giudizio, ha  
dato ampia dimostrazione dell'esistenza e dell'entità della propria pretesa creditoria.

Nel dettaglio, risultano essere stati prodotti agli atti di causa:

- i titoli negoziali costituenti la fonte del credito monitoriamente azionato, vale a dire il  
contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ dimesso unitamente al documento di sintesi  
contenente le condizioni economiche del rapporto, con l'indicazione degli interessi a  
credito/a debito, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese di gestione del  
conto, delle condizioni di valuta e disponibilità delle somme a credito del correntista (doc.  
2 fascicolo monitorio), nonché la lettera di fideiussione sottoscritta da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (doc. 5 fascicolo monitorio), sulla cui validità ed efficacia si dirà più  
avanti;

-l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al rapporto controverso, del tutto  
idoneo, per pacifica giurisprudenza anche di legittimità, a fondare l'emissione del  
decreto ingiuntivo (doc. 4 fascicolo monitorio), senza che debba essere fornita la prova  
della natura del rapporto lavorativo intercorrente tra la banca e il funzionario  
sottoscrivente;

-tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di c/c, dalla data della sua  
accessione sino al 25.11.2014, data del passaggio a sofferenza (doc. 11 fascicolo di  
merito), non specificatamente contestati neppure a seguito dell'instaurazione del  
presente giudizio;

-le lettere raccomandate di messa in mora della debitrice principale e del garante,  
seguite dalle comunicazioni di revoca degli affidamenti del 14.11.2014 in conseguenza  
del persistente inadempimento degli stessi (doc.ti 6, 7 e 8 fascicolo monitorio).

Con tali allegazioni documentali la BANCA \_\_\_\_\_ – che  
all'atto dell'instaurazione del procedimento monitorio aveva prodotto documentazione  
idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento, ma non sufficiente per la concessione  
della provvisoria esecuzione (così revocata in sede di udienza ex art. 649 c.p.c.) – ha  
adempito agli oneri probatori posti a suo carico.



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019  
RG n. 830/2015  
Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

In particolare, occorre evidenziare come, proprio dagli estratti conto versati in atti, sia possibile ricostruire tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'intero rapporto, i singoli addebiti ed accrediti, sicché deve ritenersi che l'Istituto di credito abbia dato adeguata dimostrazione non solo dell'an, ma anche del quantum del proprio credito, comprensivo degli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito, capitalizzati trimestralmente in forza di una clausola di capitalizzazione trimestrate reciproca, da ritenersi pienamente valida, trattandosi di rapporto successivo alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 che, come è noto, ha reso lecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se attuata con il criterio di pari periodicità rispetto agli interessi attivi maturati sul medesimo conto corrente.

Rileva il Tribunale che la valenza probatoria di tale documentazione non può essere esclusa dalla circostanza che la convenuta non abbia pure dimostrato l'avvenuto invio degli estratti conto prima dell'instaurazione del giudizio, in quanto, come chiarito dalla sentenza n. 14887/2014, richiamata dagli stessi opposenti, l'omessa rendicontazione ex art. 1832 c.c. non può di certo condizionare il diritto della Banca di agire per il recupero del saldo del rapporto di c/c, incidendo piuttosto sulla facoltà del cliente di contestare le voci della documentazione contabile in sede giudiziale, ove questa venga prodotta dall'Istituto di credito senza dar prova anche della comunicazione degli estratti conto (v., pure, nello stesso senso, Cass. n. 1584/2017).

Nella specie, peraltro, neppure a seguito della produzione in giudizio degli estratti conto, allegati alla comparsa di costituzione e di risposta della \_\_\_\_\_ sono state sollevate contestazioni specifiche da parte della debitrice principale e del fideiussore.

Ed, infatti, gli opposenti, tanto nella prima memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. quanto nelle successive difese, si sono limitati a formulare doglianze di carattere assolutamente generico, prospettando – peraltro in termini solo ipotetici e non certi – l'applicazione dell'anatocismo bancario senza però minimamente specificare in che cosa esso si sarebbe concretizzato e limitandosi a dedurre, in modo altrettanto generico ed ipotetico, l'usura bancaria, ovvero l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge 108/1996, omettendo qualsivoglia specificazione sui tassi soglia che sarebbero stati superati, in base ai decreti e alle rilevazioni della Banca d'Italia neppure allegati, e senza indicare l'ammontare del presunto controcredito maturato per l'usura. Inoltre è stata lamentata l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto attraverso il richiamo a massime e principi giurisprudenziali elaborati nel settore bancario totalmente





Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

sganciati da qualsiasi riferimento al rapporto di cui è causa e alle condizioni economiche in concreto applicate.

In definitiva, quindi, parte opponente non ha preso alcuna posizione puntuale e precisa sulla questione dell'illegittimità dei tassi d'interesse, commissioni, valute ed anatocismo; ragion per cui deve essere ribadita, anche in questa sede, la determinazione relativa al rigetto dell'istanza di ctu contabile, non disposta nella fase istruttoria atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, quindi, deve essere negata dal Giudice laddove, come nella specie, la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere allegati (cfr., fra le tante, Cass. n. 11317 del 21.07.2003; Cass. n. 212 dell'11.01.2006).

Per altro verso la chiesta CTU si appalesa anche superflua.

Infatti, come si è poc'anzi rilevato con riguardo alla questione della capitalizzazione degli interessi passivi, già da una prima lettura del contratto di conto corrente, che è stato acceso dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, emerge la previsione di una analoga capitalizzazione trimestrale per entrambe le parti che smentisce di fatto gli assunti di parte opponente circa l'illegittimità della capitalizzazione.

Parimenti deve essere affermata la superfluità di qualsivoglia indagine tecnico contabile tesa all'accertamento della usurarietà cd. sopravvenuta, rilevando solo quella originaria (nella specie non allegata dagli opposenti) alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del 19.10.2017, la quale, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, esprime senza orma di dubbio un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.

Passando ora ad esaminare la doglianze sollevate dal fideiussore si  
osserva quanto segue.

In primo luogo l'opponente ha richiamato l'art. 2712 c.c. per contestare il valore probatorio dei documenti ex adverso prodotti e, in particolare, la lettera di fideiussione dimessa solo in copia dalla Banca, allegando l'impossibilità di verificare l'autenticità del documento e delle sottoscrizioni.

L'eccezione così proposta va dichiarata inammissibile, in quanto, a parte l'errato riferimento normativo, dovendo nella specie applicarsi l'art. 2719 c.c., va considerato che il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicitare i propri effetti, deve essere effettuato in modo formale, ex art. 214-215 c.p.c., con una dichiarazione

8

Firmato Da: BIONDO BIANCAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 28a7b10a951092c57556826d51a6811





Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019

RG n. 830/2015

Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

specificamente contenente una non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta nonché l'indicazione degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale (v., tra le più recenti, Cass.Civ. Sez. VI ordinanza n. 29993 del 13.12.2017).

Pertanto, laddove (come nel caso concreto) l'eccezione sia formulata solo in modo generico, e non attraverso una contestazione chiara e circostanziata, la stessa non può ritenersi validamente proposta agli effetti del disconoscimento, con la conseguenza che, in base alla previsione dell'art. 2719 c.c., il documento prodotto in copia deve ritenersi conforme al suo originale e può, pertanto, essere esaminato e vagliato dal giudice ai fini della decisione.

In secondo luogo ha eccepito la nullità della garanzia prestata – integrante una fideiussione e non già, come dedotto dalla convenuta, un contratto autonomo di garanzia – per violazione della disciplina antitrust e, segnatamente, dell'art. 2 della L. n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".

Nella prospettiva attorea, infatti, nei contratti di fideiussione per cui è causa sarebbero presenti delle clausole – tra cui, in particolare, quella relativa alla rinuncia del fideiussore di cui all'art. 1957 c.c. nonché le clausole cd. di sopravvenienza della fideiussione – che rientrerebbero tra quelle dello schema elaborato dall'ABI, dichiarato dalla Banca d'Italia in netto contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 e che, pertanto, comporterebbero la nullità, oltre che dell'intesa, anche del contratto sottoscritto "a valle". Anche tale motivo di doglianza, però, deve essere disatteso.

Questo Ufficio non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi della nullità cd. derivata che parrebbe accolta dalla recente sentenza della S.C. 12.12.2017 n. 29810.

Senonché la Corte di Cassazione è intervenuta con una successiva pronuncia, resa con sentenza n. 30818 del 28.11.2018, con la quale ha chiarito che il fideiussore, al fine di ottenere un provvedimento favorevole, è chiamato a fornire la prova sia dell'intesa asseritamente illecita che del danno subito.

In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, il Supremo Collegio ha precisato che incombe su chi eccepisce la nullità, in virtù delle norme sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'applicazione uniforme (e non occasionale) delle



Sentenza n. 414/2019 pubbl. il 20/02/2019  
RG n. 830/2015  
Repert. n. 788/2019 del 20/02/2019

clausole contestate (che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea), tenuto conto che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato il carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale ma lo ha indicato solo in termini ipotetici. Ebbene, nel presente giudizio non vi è prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, non essendo stata data dimostrazione della presenza di un suo elemento essenziale, rappresentato per l'appunto dal carattere uniforme di cui si è detto. Si aggiunga che, anche nella pronuncia del n. 29810/2017, la S.C. ha precisato che, oltre ad un comportamento anticoncorrenziale della banca, occorre pure che dal medesimo sia scaturito un danno specifico.

Sarebbe stato, quindi, preciso onere del [redacted] allegare e dimostrare il presunto pregiudizio patito. Tale onere, però, non è stato minimamente adempiuto e, pertanto, l'eccezione così proposta deve essere rigettata, siccome infondata.

Infine, *ad abundantiam* si osserva che ai provvedimenti della Banca d'Italia non si applica il principio *iura novit curia* e l'opponente non ha allegato il provvedimento menzionato dalla sentenza Cass. 29810/2017; pertanto, anche solo tale circostanza è di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione di nullità.

Per le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione delle spese processuali, da porsi per intero a carico degli opposenti nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1)** rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- 2)** condanna gli opposenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi **euro 11.810,00**, per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 16 febbraio 2019.

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Biancamaria Biondo**

